

Roma, 13.11.2004

PENSIONABILITÀ INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE:

Lettera aperta all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica – INPDAP

All'Ufficio Normativa della Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici INPDAP
R O M A

In una precedente nota avevamo fatto cenno al problema della pensionabilità dell'Indennità di Amministrazione corrisposta ai Pubblici Dipendenti ai sensi dell'art. 34 del CCNL del 16.05.95 e dell'art. 33 del CCNL del 16.02.99.

Orbene, da uno studio delle norme vigenti, approfondito dall'Ufficio Normative del Lavoro della scrivente O.S., sembra proprio che l'UGL sia stata l'antesignana di tali affermazioni.

Infatti, l'art. 34, comma 2 del CCNL 1994-1997 che ha istituito l'indennità di amministrazione quale compenso annuo fisso e retributivo con carattere di continuità, erogato con le stesse modalità dello stipendio tabellare, ci consente di definire detta indennità "parte integrante della retribuzione mensile" e, quindi, rientrante nella base pensionabile nel calcolo della Quota A, ai sensi del DPR 1092/73.

E' appena il caso di evidenziare che detta indennità viene ridotta in caso di tempo parziale orizzontale ed al 50% in caso di sospensione cautelare per provvedimento disciplinare.

L'evoluzione del quadro normativo richiamato da dottrina e giurisprudenza (valga per tutte la Sentenza n. 1620/2004 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Sicilia) con riferimenti ben precisi e circostanziati: art. 43 DPR 1092/73; art. 13 D.lvo n. 503 del 30.12.92; Legge n. 335 del 08.08.95, nonché Contratti di Lavoro a far data dal 1994, non ci consentono di indugiare più oltre.

Ciò posto, allo scopo di evitare un contenzioso di dimensioni sicuramente notevoli, vogliamo augurarci che la Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici – Ufficio Normativa di codesto spettabile Istituto, voglia rivedere le proprie posizioni rispetto a quelle assunte con Circolare n. 51 emessa in data 22.05.2002, nel senso d'includere nel calcolo, in Quota A dell'indennità in questione, impartendo tutte le disposizioni de quo agli enti preposti alla liquidazione di tutte le pensioni.

Si resta in attesa di riscontro, con cortese sollecitudine.